



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 285 DEL 23/12/2019**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 16:45 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
MONICA BINI - GIANNI BAUDO - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	CILIBERTO GIUSI	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	TAMMARO ROCCO	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	GRECO ANTONELLA	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Assente	AZZARRI ALESSANDRA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BINI MONICA	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
PRISCO ANGELINA	Presente	BAUDO GIANNI	Presente
QUERCIOLI MARIA SERENA	Assente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
CANTINI ANDREA	Presente	LA GRASSA FILIPPO	Presente
GANDOLA PAOLO	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
BALLERINI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti ---.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(* Essendo entrati; (** Essendo usciti nel corso della seduta



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria volontà, di cui al verbale dell'atto n. 284 dell'odierna seduta, di procedere con la contestuale esamina delle proposte deliberative iscritte ai punti nn. 10 e 11 dell'ordine dei lavori, rispettivamente:

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2020,
- Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020,

in quanto omogenee per argomento;

Premesso che:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 hanno istituito a decorrere dal 1°1.2014 l'Imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale;

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, ha anticipato in via sperimentale al 1°1.2012 l'applicazione dell'IMU, prevedendone l'entrata in vigore a regime dal 1°1.2015;

- l'art. 1 della legge 147/2013 al comma 713 ha eliminato il carattere sperimentale dell'IMU, anticipandone l'applicazione a regime al 1°1.2014, e al comma 639 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). Pertanto nella I.U.C. confluiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che conservano la loro identità;

Premesso altresì che la disciplina in materia di base imponibile, aliquote e detrazioni IMU è contenuta principalmente nell'art. 13, commi 3-10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche e integrazioni, che tra l'altro prevede:

"... 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali...

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento ...

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati...

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le



relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”

Dato atto che con propria deliberazione n. 68 del 20.5.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC, che relativamente alla componente IMU all'art. 16 prevede:

1. Le aliquote e le detrazioni sono deliberate annualmente dal competente organo comunale, nei termini previsti dalla legge. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura deliberata per l'anno precedente.

2. In tale deliberazione possono essere previste differenziazioni delle aliquote, nei limiti previsti dalla legge, nonché eventuali requisiti o adempimenti a carico dei contribuenti per aver diritto alle aliquote agevolate.

3. L'attribuzione o la revoca delle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge decorrono dal 1° giorno del mese oppure dal 1° giorno del mese successivo, secondo che l'evento che determina la loro attribuzione o revoca si verifichi, rispettivamente, entro il giorno 15 del mese oppure dal giorno 16 in poi;

Dato altresì atto che con propria deliberazione n. 197 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge:

1) sono state determinate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2019:

- aliquota base: 1,06 per cento;
- aliquota ridotta per abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale: 0,48 per cento;
- aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze, dando atto che: a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il 31 dicembre 2019 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione oppure, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite; b) l'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento con riduzione dell'imposta al 75 per cento, come previsto dall'art. 1, comma 53 della Legge n. 208/2015;



- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza, dando atto che a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il 31 dicembre 2019 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato; b) l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento;

- aliquota agevolata per la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 3, lettera Oa) del D.L. n. 201/2011 come modificato dalla legge n. 208/2015:

"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23": 0,76 per cento con riduzione del 50 per cento della base imponibile;

- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,56 per cento;

- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,46 per cento;

2) è stata determinata per l'anno 2019, la detrazione annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, relativamente all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze, e agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità degli IACP e degli ex IACP;

Rilevato che nel periodo decorso dall'approvazione della propria deliberazione n. 197 del 27/12/2018, con cui sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2019, non sono state apportate modifiche significative alla disciplina del tributo, a eccezione delle seguenti:



1. l'art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28.12.2015 n°208 (legge di stabilità 2016) aveva introdotto nell'art. 13 c. 3 del DL 201/11 la lettera 0a), che prevede la riduzione al 50 per cento della rendita per certe unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Nel 2019 tale comma è stato oggetto di due modificazioni, in quanto:
 - l'art. 1, comma 1092 della legge 30.12.2018 n°145 aggiunge alla fine le parole "il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori";
 - l'art. 3 quater, comma 1 lettera a) del decreto legge 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, elimina le parole "ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"
2. l'art. 1 comma 53 della legge 28.12.2015 n°208 (legge di stabilità 2016) aveva introdotto nell'art. 13 il comma 6-bis, che prevede per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune sia ridotta al 75 per cento. Nel 2019 tale comma è stato integrato dall'art. 3 quater, comma 1 lettera b) del decreto legge 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che aggiunge, in fine, il periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo e' esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione";

Rilevato altresì che:

- il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", in corso di approvazione da parte del Parlamento, reca all'art. 95 significative modifiche della disciplina in materia di IMU e TASI, tra l'altro prevedendo dal 2020 l'accorpamento di quest'ultima nell'IMU, nonché l'abolizione della IUC;
 - scopo delle predette modifiche è quello di pervenire a una complessiva semplificazione del quadro normativo in materia, allo scopo di riunire nel suddetto articolo 95 l'intera disciplina dell'IMU, attualmente contenuta in più fonti diverse;
 - allo stato attuale non è tuttavia prevedibile in che misura il contenuto di tale articolo 95 sarà confermato in sede di esame del disegno di legge, da effettuarsi secondo le procedure parlamentari;
 - alla luce dell'urgenza che riveste la presente deliberazione, da allegare al Bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, è opportuno provvedere comunque alla sua approvazione, riservandosi di effettuare le opportune modifiche e integrazioni all'esito dell'eventuale approvazione della normativa statale sopra richiamata;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, vi siano i presupposti per confermare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni approvate nell'anno 2019, con la precisazione che il termine perentorio per la presentazione delle istanze, redatte su modulistica comunale, per ottenere l'aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 09/12/1998 n. 431, incluse le relative pertinenze, e per



ottenere l'aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza, è stabilito al 31 dicembre 2020;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n°161 del 05/11/2019 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e che le aliquote e detrazioni di cui sopra sono coerenti con le previsioni di entrata contenute nel bilancio medesimo;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. ...”*;

- ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Preso altresì atto che:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti relativi alle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche



se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, disponendo che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti, oltre a tutte le normative sopra citate o richiamate:

- il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, nelle parti richiamate dalla normativa IMU;
- l'art. 52 del d. lgs 446/1997;

Affermata la propria competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge 214/2011;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 4° Settore – Servizi Finanziari/Entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 17.12.2019 dalla IV Commissione Consiliare *"Risorse e Sviluppo"* in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Preso atto che è presente in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, il Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del 4° Settore *"Servizi Finanziari/Entrate"*;

Udita l'illustrazione contestuale della proposta di deliberativa in oggetto e della proposta provvedimento iscritta al punto n. 10 dell'ordine dei lavori, effettuata dal Sindaco Fossi;

Tenuto conto delle osservazioni emerse durante il dibattito circa entrambe le proposte deliberative ed espone dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA", dal Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO", dal Consigliere Cantini capogruppo della "LEGA SALVINI TOSCANA", dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" che, tra l'altro, comunica il proprio voto contrario e dal Consigliere Tagliaferri (gruppo "SI-FARE CITTA");

Considerati gli argomenti addotti in replica dal Sindaco Fossi;

Udite altresì le dichiarazioni di voto rese, in riferimento ad entrambe le proposte provvedimentali, dagli amministratori sotto elencati, a discussione conclusa come disposto dall'art. 30 comma 7 del vigente *"Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale"*:

- il Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA" dichiara il proprio voto contrario,
- il Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO" comunica il voto favorevole del gruppo di appartenenza;



Richiamate le norme generali di discussione come puntualizzate dal Presidente del Consiglio nel corso dell'intervento del Consigliere Galletti;

Addivenuto, in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, a votazione della proposta deliberativa in oggetto, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri votanti n. 21
- Voti favorevoli n. 14 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, Otranto, Prisco)
- Voti contrari n. 7 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, Matteini, Tagliaferri, Ballerini)
- Voti di astensione n. 1 (Baudo)

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta municipale propria):

- aliquota base: 1,06 per cento;
- aliquota ridotta per abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale: 0,48 per cento;
- aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze, dando atto che: a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione oppure, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite; b) l'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento, con riduzione dell'imposta al 75 per cento;
- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza, dando atto che a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato; b) l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario



acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento;

- aliquota agevolata per la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 3, lettera Oa) del D.L. n. 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui "*0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.*" 0,76 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile;

- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,56 per cento;

- aliquota agevolata per immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,46 per cento;

2) di determinare per l'anno 2020 la detrazione annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, relativamente all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze, e agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità degli IACP e degli ex IACP;

3) di dare atto che le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020 e che, in assenza di specifica deliberazione, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;

4) di dare mandato al Servizio entrate di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge, e di predisporre la idonea modulistica per i soggetti che richiedano agevolazioni;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di prendere atto di quanto espresso in premessa e in particolare di riservarsi di effettuare le opportune modifiche e integrazioni al presente atto all'esito dell'eventuale



approvazione della normativa statale sopra richiamata di modifica della disciplina dell'IMU e della TASI.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza che riveste la presente deliberazione, considerato che la stessa è allegata al Bilancio di previsione 2020, ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri votanti n. 21
- Voti favorevoli n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco, Bolognesi, Ciambellotti, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, Otranto, Prisco, Matteini)
- Voti contrari n. 6 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola, Tagliaferri, Ballerini)
- Voti di astensione n. 1 (Baudo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
C.C n. 285 del 23-12-2019

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. b), D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore "Servizi Finanziari/Entrate", esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Direttore del IV Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 22 NOV. 2019

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore "Servizi Finanziari/Entrate", esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Direttore del IV Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 22 NOV. 2019



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

Il Segretario Generale

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.